

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA  
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  
SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 044 del 28.11.2003

E modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 023 del 18.05.2007

INDICE

**CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari

Art. 5 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

**CAPO II : CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 6 Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

Art. 7 Insegne d'esercizio

Art. 8 Cartelli pubblicitari

Art. 9 Preinsegne

Art. 10 Segni orizzontali reclamistici

Art. 11 Impianti pubblicitari di servizio

Art. 12 Stazioni di servizio ed aree di parcheggio

Art. 13 Tende solari

**CAPO III : ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

Art. 14 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

**CAPO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORME TRANSITORIE**

Art. 15 Autorizzazioni e competenza amministrativa

Art. 16 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

Art. 17 Norme di rinvio

Art. 18 Sanzioni amministrative

Art. 19 Norme transitorie

\*\*\* **in grassetto aggiunte rispetto al precedente testo**

*in corsivo evidenziato testo tolto rispetto al precedente*

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste. **Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.**

2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

## Art. 2 Definizioni

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. È collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso; **ha pertanto carattere meramente temporaneo.**
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

## Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art.51 del D.P.R. 16

dicembre 1992, n.495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento. *per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.*

2. Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

- • mt.20, lungo le strade di scorrimento e di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- • mt.10, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- • mt.10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- • mt.30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt.20;
- • mt.30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- • gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

11. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento.

12. Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane e di competenza comunale per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km, gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a cm. 50 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree di servizio e di sosta.

13. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione, ad una distanza non inferiore a mt. 1 dall'intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

14. Al fine di rendere omogenea la cartellonistica pubblicitaria all'interno del Centro Abitato e nei tratti di strade extra - urbani *di proprietà comunale*<sup>(1)</sup> per evitare ulteriori fonti di pericolosità in situazioni di viabilità già attualmente soggetta ad intenso traffico veicolare, i mezzi pubblicitari dovranno, nel rispetto delle dimensioni di cui al successivo art. 4, avere le seguenti caratteristiche:

- la struttura dell'impianto pubblicitario deve essere di tipo metallico in colore brunito
- i colori utilizzati per le scritte e per il fondo del messaggio pubblicitario sono a libera scelta del proponente, fatte salve le prescrizioni di legge
- per quanto attiene la tipologia degli impianti pubblicitari di cui al presente comma indicativamente devono essere utilizzati i modelli di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

(1) Capoverso così modificato come da parere della Provincia di Cremona del 24.04.2007 prot. 59564, acquisito ad atti il 28.04.2007 prot. 2501.

15. Nelle isole di traffico, così come definite dall'art. 3 del C.d.S. e sui bordi dei cicli stradali è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.
16. Sulle strade extraurbane di proprietà della Provincia di Cremona si applica il vigente Regolamento Provinciale in materia di pubblicità sulle strade e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile approvato con D.C.P. n. 93 del 12.07.2006. <sup>(2)</sup>

#### Art.4 Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq.6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq.20.
2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.
3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:
  - • insegna a bandiera orizzontale: mq.10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
  - • insegna a bandiera verticale: mq.10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
  - • insegna frontale: mq.10, se collocate parallelamente alla carreggiata;
  - • insegna su palina: mq.10, se collocate parallelamente alla carreggiata.
4. Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq.2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali, il limite è individuato in mq.20.
5. Per gli "impianti fissi delle pubbliche affissioni", il limite è determinato in cm.70 x 100 nonché, in relazione alle tipologie sottoelencate, nelle seguenti misure:
  - • tipo "poster", costituito da impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali: mt. 6 x 3;
  - • tipo "standard", costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato orizzontalmente : cm.140 x 100, cm 200 x 140, cm. 280 x 200, cm. 210 x 100;
  - • tipo "standard", montato verticalmente : cm.100 x 140, ovvero cm.140 x 200;
  - • tipo "tabella", costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm.70 x 100, cm.140 x 200, cm. 140 x100, cm. 100x140, cm. 200 x 140, cm. 280 x 200;
  - • tipo "trespolo", costituito da impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio: cm. 70 x 200, per ogni faccia.
6. Per interventi di particolare importanza e dimensioni, i cartelli ed i mezzi pubblicitari posti nei centri abitati "a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali, a funzione direzionale o relative ad impianti sportivi", possono essere autorizzati limiti di superficie superiori, previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia e per il Paesaggio, anche in relazione al rapporto tra la dimensione della facciata del fabbricato e quella del mezzo pubblicitario.
7. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

(2) Capoverso così modificato come da parere della Provincia di Cremona del 24.04.2007 prot. 59564, acquisito ad atti il 28.04.2007 prot. 2501.

8. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla presentazione di servizi per gli utenti della strada (es. orologi, contenitori di rifiuti, panchine, toponomastica, paline e pensiline fermata autobus e simili) di superficie inferiore a mq. 2,00, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dall'art. 3 del presente regolamento.

#### Art. 5

#### Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
  - • i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq.1,50. E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dal presente Regolamento, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione;
  - • sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, standardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
  - • gli "striscioni, locandine e standardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune ovvero dallo stesso patrocinate;
  - • la collocazione di "bandiere" potrà avvenire, esclusivamente, su suolo privato, nel rispetto delle distanze previste dal precedente art.3.
2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
  - • l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
  - • il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr.20 per ogni iniziativa;
  - • è vietata l'installazione di tale cartellonistica nel centro storico.
3. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali di cui al presente regolamento, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale e pubblica.

**CAPO II**  
**Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari**

**Art.6**  
**Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi**

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di mt.15 dal bordo della carreggiata, laddove distanti a meno di mt.100 da intersezioni semaforiche.

**Art.7**  
**Insegne d'esercizio**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
  - • le insegne frontali dovranno essere contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm.30. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio;
  - • le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, dovranno avere un'altezza minima di mt.3 misurata sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt.5, sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso, il valore assoluto di mt.1,20;
  - • è vietata, nei sottoportici, l'installazione di insegne a bandiera;
  - • al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
  - • non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Sono altresì vietate le insegne su pali collocati su suolo privato, laddove l'oggetto dell'insegna abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà.
5. Nei centri abitati, laddove le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, oppure ad una distanza non inferiore a mt.2 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art.3, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.

**Art.8**  
**Cartelli pubblicitari**

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole.

2. Nei centri abitati, sulle strade di tipo E) e F), laddove i "cartelli" siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati e, comunque, ad una distanza non inferiore ai mt.3 dalla carreggiata, le distanze minime di cui all'art.3, comma 2°, del presente Regolamento, non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
3. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.
4. E' consentita l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" nelle aree pedonali e nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalla sede stradale adibita a traffico veicolare. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art. 11.
5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, è possibile collocare cartelli pubblicitari, anche in deroga al limite dimensionale di cui all'art. 4, alle seguenti condizioni:
  - • l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
  - • la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
  - • è vietata l'installazione di "cartelli luminosi a luce propria";
  - • è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".

#### **Art.9 Preinsegne**

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt.1 x 0,20 e superiori di mt.1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicizzazione da approvarsi con atto della Giunta Comunale, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino ad una dimensione massima pubblicitaria di mq. 2,7. Ogni struttura di sostegno, così come sopraidentificata, costituisce oggetto di autorizzazione.

#### **Art.10 Segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art.51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

#### **Art.11 Impianti pubblicitari di servizio**

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione dell'Ente Comune ovvero, nel caso di singoli impianti non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

**Art.12**  
**Stazioni di servizio ed aree di parcheggio**

1. Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
  - • stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo A e B: 3%;
  - • stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F : 8%;
  - • stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra , la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq.2 per ogni servizio prestato.
3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della distanza minima di ml.200 da tutti gli altri cartelli. Analogamente è previsto per i centri abitati, dove la dimensione massima del cartello è determinata in mq.3 e la distanza minima in ml.20.

**CAPO III**  
**Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale**

**Art. 13**  
**Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale**

1. All'interno e nelle immediate vicinanze delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla normativa *del Piano Regolatore Generale dello strumento urbanistico generale* come zone territoriali omogenee A e B0, è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:
  - • insegne d'esercizio;
  - • impianti della pubblica affissione;
  - • impianti pubblicitari temporanei di cui all'art.8, comma quinto, del presente Regolamento;
  - • stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
  - • impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune;
  - • targhe professionali;
  - • mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.
2. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.
3. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole, non a



cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose e l'illuminazione indiretta ad intermittenza.

4. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster" e tipo "trespolo".
5. Nelle aree di cantiere gli impianti pubblicitari di cui all'art. 8, comma quinto del presente regolamento, devono riprodurre il prospetto dell'immobile soggetto a lavoro per almeno il 15% della superficie complessiva del ponteggio.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

#### CAPO IV

#### Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie

#### Art.14

#### Autorizzazioni e competenza amministrativa

1. L'autorizzazione al posizionamento, ovvero alla modifica di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, richiesta sia fuori che all'interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità indicate dall'art.53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile.
2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dall'ufficio competente all'espletamento delle procedure in materia, individuato con atto della Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino unicamente pareri della Commissione Edilizia e per il Paesaggio o di altri uffici comunali, dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. I termini perentori di cui sopra sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici esterni all'Amministrazione Comunale; in tal caso l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento di detti pareri. **L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.**
4. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.
5. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi e rispettati eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta od eventuale titolo autorizzativo di competenza di altre autorità o enti quali Provincia, che sarà richiesto a cura dell'interessato.
7. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate (vetrofanie) comprese quelle inerenti l'attività svolta.

8. Per il rinnovo dell'Autorizzazione sarà sufficiente un'istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in un'unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

#### **Art.15** **Norme di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
2. In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt.54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.

#### **Art.16** **Modalità per la effettuazione del volantinaggio**

1. Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzato dalle limitate dimensioni. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi, esclusi mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini.
3. E' vietata l'attività di volantinaggio effettuata attraverso il getto dei volantini pubblicitari nelle vie e località del territorio comunale, anche attraverso il lancio degli stessi da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente. E' altresì vietata l'effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona che lo riceva. E' altresì vietata la collocazione di volantini sul parabrezza o sul lunotto posteriore dei veicoli.
4. L'attività di volantinaggio, effettuata nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione in carta semplice, la quale deve essere presentata almeno 2 (due) giorni prima con allegata copia del volantino, e deve contenere:
  - generalità complete e codice fiscale del richiedente
  - periodo di effettuazione del volantinaggio
  - vie o località interessate dal volantinaggio
  - numero dei volantini che si intende distribuire
  - numero di persone che effettueranno la distribuzione dei volantini.
5. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra indicate verranno concesse su istanza degli interessati unicamente per casi di pubblico interesse.

**Art.16 17**  
**Sanzioni amministrative**

1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche,(1) applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 60, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

**Art.17 18**  
**Norme transitorie**

1. I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma secondo, già collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguati alla norme dallo stesso previste entro il termine del 31 dicembre 2004 o, in alternativa, rimossi. Entro il medesimo termine devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.
2. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sostituzione.

\*\*\*